Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.085.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
20-DIC-2010
pagina 2
foglio 1 / 4

Lavoro

LE MISURE DI SOSTEGNO

La mappa degli aiuti dalla produttività alle misure anti-crisi

I bonus e gli sgravi destinati alle imprese e ai lavoratori durante il prossimo anno

Legge di stabilità. Contiene le proroghe al 2011 degli strumenti dell'ultimo biennio

Incentivi. Resta lo sgravio contributivo, agevolata la riassunzione dei disoccupati

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Il sostegno al lavoro nel 2011 si manterrà ancorato a due grandi pilastri: le norme per il rilancio dell'occupazione e della produttività da una parte, gli interventi anti-crisi dall'altra.

Con la legge di stabilità, approvata a inizio dicembre, le imprese possono contare sulle proroghe di alcune misure sul lavoro introdotte nel corso dell'ultimo biennio, tutte in qualche modo figlie di disposizioni anti-crisi. Per semplificare, si possono perciò individuare due capitoli: il primo comprende tutte le norme tese a rilanciare l'occupazione e la produttività, il secondo gli strumenti cui le imprese possono ricorrere per far fronte a cali produttivi o a situazioni di difficoltà temporanee. Tutte le misure, per le imprese e per i lavoratori, sono sintetizzate nello schema a fianco.

Bonus e agevolazioni

Le disposizioni spaziano dai bonus tradizionali alle proroghe degli incentivi introdotti per facilitare la riassunzione di quei soggetti espulsi dal ciclo produttivo, disposte dalla legge di stabilità. Il discrimine per accedere agli uni piuttosto che agli altri risiede in via principale nella verifica dello status del lavoratore: mentre i bonus "classici" sono principalmente rivolti a categorie di soggetti privi di occupazione, quelli di più recente introduzione sono invece mirati alla rioccupazione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

In particolare, le imprese potranno continuare a beneficiare degli incentivi per le assunzioni di soggetti destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano compiuto 50 anni di età, di lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o del trattamento speciale edile, di titolari di indennità di disoccupazione ordinaria che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. Per queste misure si dovrà però attendere l'emanazione di appositi Dm Lavoro-Economia, per la definizione delle modalità attuative e degli importi, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi avvenuti nel 2010.

Sono agevolati anche i contratti stipulati con beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.

Per accedere ai benefici occorre effettuare un'istanza all'Inps attraverso i canali telematici; si tratta di agevolazioni per le quali – oltre agli specifici requisiti richiesti per ciascun bonus – l'impresa deve essere in regola con il Durc.

Produttività: gli sconti

Per il rilancio della competitività, lo sgravio contributivo previsto a favore delle imprese sulle erogazioni correlate a contratti incentivanti, è stato confermato anche per il 2011. Il meccanismo rimane quello in vigore per il triennio 2008-2010.

Con riferimento allo sconto, si dovrà aspettare l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia che ne fissi la misura, nei limiti indicati dalla legge n. 247/2007. Requisito essenziale è che le erogazioni siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa: condizione questa che renderà opportuna la riorganizzazione delle politiche aziendali sui contratti di secondo livello.

Cassa in deroga

Confermate per il 2011 le misure anticrisi rivolte alle imprese non "cassaintegrabili", che estendono i trattamenti tipici della Cig a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione a causa della tipologia di contratto di lavoro, dell'appartenenza settoriale dell'azienda o della dimensione aziendale.

Le imprese devono anche tener conto della possibilità di utilizzare i lavoratori percettori di sussidi in attività formative in costanza di rapporto di lavoro: una chance in più per riqualificare i dipendenti, poiché parecchie aziende si trovano ancora alle prese con sospensioni della produzione. Attraverso accordi sottoscritti presso il ministero del Lavoro si possono infatti avviare progetti formativi anche comprendenti attività produttiva connessa all'apprendimento: all'impresa rimane da erogare il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto percepire in caso di normale attività lavorativa e il sussidio spettante.

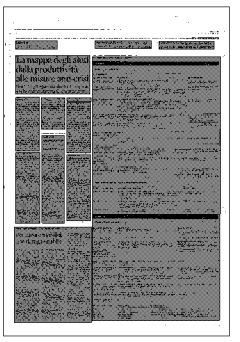

Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.085.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
20-DIC-2010
pagina 2
foglio 2 / 4

I CONTRATTI

Apprendistato e inserimento tagliano i costi

Apprendistato e contratti di inserimento si confermano tra gli incentivi all'occupazione "tradizionali" a cui le imprese possono fare ricorso. Il primo – condizionato all'espletamento della formazione – dà diritto a una contribuzione Inps pari al 10% (inferiore per i primi tre anni di contratto per le imprese con meno di 9 dipendenti) per la durata dell'apprendistato e per i 12 mesi successivi alla qualificazione.

Per i contratti di inserimento, invece, la contribuzione è ridotta a seconda del datore di lavoro che procede all'assunzione (artigiano, non artigiano, eccetera).

Beneficiari dei contratti di inserimento possono essere:

- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni di età;
- lavoratori over 50 privi di occupazione;
- lavoratori in cerca di occupazione e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattamenti economici. I requisiti sull'accesso e in caso di proroga

Per cassa e mobilità una deroga «stabile»

Anche nel 2011 i lavoratori in difficoltà a causa di riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa potranno trovare un supporto nei vari trattamenti di sostegno al reddito: si passa da quelli strutturali (disoccupazione, Cigo, Cigs, mobilità) a quelli in deroga, introdotti per le categorie di soggetti che sarebbero altrimenti rimasti esclusi dalle tutele ordinarie. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali disposta dal Collegato lavoro, i trattamenti in deroga sono stati prorogati per tutto il 2011, sulla base di specifici accordi governativi.

I beneficiari

Alla cassa integrazione in deroga possono accedere tutte le tipologie di lavoratori subordinati, tra cui quelli a tempo indeterminato delle aziende o dei settori per i quali non sono previsti gli ordinari ammortizzatori sociali, i lavoratori a tempo determinato, gli apprendisti di tutti i settori, anche dipendenti da aziende che rientrano nel campo della Cigo. In caso di proroghe è prevista la riduzione progressiva dei sussidi: per quelle successive alla seconda, gli stessi sono concessi soltanto nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego.

Il requisito di anzianità lavorativa richiesto per beneficiare della Cig in deroga è stato uniformato a quello previsto per le misure ordinarie, in almeno 90 giornate alla data di inizio del periodo di sospensione per la quale viene richiesta l'integrazione salariale.

Sono stati prorogati a tutto il 2011 anche la mobilità in deroga per i lavoratori che non hanno normalmente diritto all'iscrizione nelle liste e l'indennità di disoccupazione con requisiti speciali. Confermata anche la possibilità di accesso alle liste di mobilità da parte di quei lavoratori licenziati per riduzione di personale da aziende con meno di 15 dipendenti.

Condizione essenziale per fruire degli ammortizzatori sociali è la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alle iniziative di politica attiva proposte dai servizi competenti nonché all'accettazione di offerte di lavoro aventi determinate caratteristiche.

Interessanti rimangono anche le disposizioni che consentono al lavoratore di superare l'ostacolo della crisi attraverso l'avvio di attività di auto-impiego: infatti, i percettori di trattamenti di sostegno al reddito possono intraprendere un'attività di lavoro autonomo richiedendo all'Inps la liquidazione dei trattamenti spettanti.

Detassazione

Sul fronte dei salari, continua anche per il prossimo anno l'applicazione della detassazione sulle somme riconducibili a incrementi di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa oppure legate alla competitività e alla redditività dell'impresa: vi rientrano le indennità e maggiorazioni di turno, le corresponsioni conseguenti a prestazioni di lavoro notturno e straordinario, purché correlate ai citati presupposti. A tutte queste erogazioni si applica l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 10 per cento.

Questi emolumenti possono essere concessi anche in modo unilaterale dal datore di lavoro, sempre se si attesta che la prestazione lavorativa ha comportato un risultato utile in termini di competitività: dichiarazione che deve essere riportata nelle annotazioni del modello Cud.

La legge di stabilità conferma per il 2011 l'importo detassabile di 6mila euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vademecum per le imprese e i lavoratori

LE IMPRESE

GLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

I «TRADIZIONALI»

❶ SOGGETTI DESTINATARI	❷ LE MISURE	❸ LE CONDIZIONI
Disoccupati da almeno 24 mesi. In Cigs da almeno 24 mesi	Riduzione del 50% dei contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi. 100% per artigiani e imprese del Mezzogiorno. *Art. 8, c. 9, L. 407/1990*	Assunzione a tempo indeterminato e non per sostituzioni di lavoratori licenziati e sospesi
Percettori del trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi	Contratto di reinserimento. Riduzione dei contributi nella misura del 75%: per 12 mesi in caso di effettiva disoccupazione fino a due anni, 24 mesi fino a 3 anni, 36 mesi oltre 3 anni (oppure) riduzione contributiva pari al 37,5% per un periodo fino al doppio di quello di effettiva disoccupazione (massimo 72 mesi). *Art. 20, L. 223/1991 - art. 54 D.Lgs. 276/2003*	Non devono essere in atto sospensioni e non devono essere stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti
Lavoratori iscritti alle liste di mobilità (anche licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti per tutto il 2011)	Contribuzione pari al 10%, esclusi i premi Inail. Per un massimo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato. Per altri 12 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, in aggiunta (solo per contratti a tempo pieno) al 50%, per ogni mensilità, dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un massimo di 12 mesi, elevato a 24 (36 nel Mezzogiorno) per i lavoratori con più di 50 anni. 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato in aggiunta al contributo di cui al punto precedente per la medesima durata. *Artt. 8 e 25, L. 223/1991*	Riservato alle imprese non obbligate ad assumere lavoratori in mobilità
Da almeno 3 mesi beneficiari di Cigs e dipendenti da imprese in Cigs da 6 mesi continuativi	Contribuzione pari al 10%. In aggiunta contributo pari al 50%, per ogni mensilità, dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un massimo di 9 mesi, elevato a 21 (33 nel Mezzogiorno) per i lavoratori con più di 50 anni. *Art. 4, c. 3, L. 236/1993*	Assunzione a tempo pieno e indeterminato. Non devono essere in atto sospensioni e non devono essere stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti
Dirigenti privi di occupazione anche con contratto a termine	Importo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli enti previdenziali per 12 mesi. *Art. 20, L. 266/1997*	Aziende con meno di 250 dipendenti. Assunzione attraverso intermediazione, non solo pubblica

PROROGATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Introdotti dalla manovra estiva 2009		
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga.	Contributo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per la durata residua del trattamento riconosciuto *Art. 7 ter, c. 7, L. 33/2009*	Non devono essere in atto sospensioni con trattamento di Cigs
Introdotti dalla Finanziaria 2010		
Ultracinquantenni percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali	Contribuzione pari al 10% per 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (più ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato); 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato *Art. 2, c. 134 (primo periodo), L. 191/2009, Finanziaria 2010*	L'assunzione non deve costituire un obbligo di legge. In attesa di istruzioni Inps per le agevolazioni 2010. Per l'anno 2011 occorre attendere un dm Lavoro-Economia
Soggetti con almeno 35 anni di contributi, iscritti nelle liste di mobilità o percettori di disoccupazione ordinaria con requisiti normali	Agevolazioni di cui al punto precedente fino alla data del pensionamento *Art. 2, c. 134 (secondo periodo), L. 191/2009, Finanziaria 2010*	In attesa di istruzioni Inps per le agevolazioni 2010. Per l'anno 2011 occorre attendere un dm Lavoro-Economia
Destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di quella speciale edile	Contributo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per la durata residua del trattamento riconosciuto *Art. 2, c. 151, L. 191/2009, Finanziaria 2010*	L'assunzione non deve costituire un obbligo di legge e i datori di lavoro non devono aver effettuato riduzioni di personale per le medesime qualifiche nei 12 mesi precedenti. Il contratto deve essere a tempo pieno e indeterminato. In attesa di istruzioni Inps per le agevolazioni 2010. Per l'anno 2011 occorre attendere un dm Lavoro-Economia

MISURE ANTI CRISI PROROGATE AL 2011 E CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ

❶ TIPOLOGIA D'INTERVENTO	❷ LE IMPRESE DESTINATARIE	❸ LE CONDIZIONI
Cassa integrazione in deroga	datori di lavoro che hanno completamente esaurito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali a finanziamento contributivo previsti dalla legislazione ordinaria per i casi di sospensione dal lavoro loro effettivamente accessibili, oppure rientranti nell'alveo delle imprese non "cassaintegrabili". Anche non imprenditori come ad esempio gli studi professionali	Stesse condizioni richieste per accedere agli strumenti ordinari (Cigo e Cigs)
Formazione on the job	Possibile utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto, da parte dell'impresa di appartenenza, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Previste agevolazioni contributive e sui premi Inail	Accordo stipulato in sede di ministero del Lavoro
Contratti di produttività	Sui salari legati a parametri incentivanti è previsto uno sgravio contributivo da determinare con Dm Lavoro-Economia	Erogazioni previste da accordi o Ccnl territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività

I LAVORATORI

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL 2011

❶ SOGGETTI DESTINATARI	❷ LE MISURE	❸ LE CONDIZIONI
Lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità ordinaria	Pari all'indennità di mobilità ordinaria. *Mobilità in deroga (confermata per tutto il 2011)*	Secondo specifici accordi quadro sottoscritti a livello regionale. Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did)
Lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti	Nessuna indennità. *Iscrizione alle liste di mobilità*	Il licenziamento deve essere stato effettuato per giustificato motivo oggettivo
• Tutte le tipologie di lavoro subordinato • Lavoratori a tempo indeterminato di aziende o settori per i quali non sono previsti ordinari ammortizzatori sociali • Lavoratori a tempo determinato • Apprendisti di tutti i settori, anche dipendenti da aziende nel campo della Cigo	Integrazione dell'80% della retribuzione. In caso di proroghe, è prevista una riduzione progressiva dei trattamenti: del 10% in caso di prima proroga, del 30% per la seconda e del 40% nel caso di proroghe successive. *Cassa integrazione in deroga (prorogata al 2011)*	Almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di provenienza. Contano anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (Did)
Lavoratori coinvolti da accordi anche conclusi da imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs	Indennità in misura dell'80% della retribuzione persa (prorogata al 2011), anziché il 60 per cento. *Contratti di solidarietà*	Nessuna
Lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate (individuati dalle Regioni e dalle stesse comunicati all'Inps)	Importi e durata stabiliti dalle singole convenzioni siglate tra Inps e Regioni. *Progetto Welfare to work - nota del ministero del Lavoro del 30 giugno 2010 - messaggio Inps n. 29925 del 2010*	Devono aver aderito al piano di inserimento o al patto di servizio al fine di accompagnare le azioni connesse al reimpiego. Sussidio incompatibile con altri trattamenti connessi alla disoccupazione/inoccupazione
Percettori di trattamenti di sostegno al reddito con almeno 35 anni di contributi	Accettazione di un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Perdita del trattamento. *Accredito figurativo (per il 2011)*	La percezione del sussidio non deve essere connessa a sospensioni dal lavoro
Percettori di sussidi (ammortizzatori in deroga, Cig, Cigs o contratto di solidarietà, anche a seguito di cessazione del rapporto di lavoro)	Trattamento che sarebbe spettato al beneficiario, corrispondente al numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite. *Incentivi all'avvio di attività imprenditoriali (proroga al 2011)*	Dovrà essere documentato all'Inps l'effettivo avvio dell'attività
Lavoratori coinvolti da riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa	*Formazione on the job* anche nel 2011: oltre al sussidio, dà diritto al differenziale di retribuzione rispetto allo stipendio che spetta in caso di normale attività lavorativa.	L'azienda deve aver stipulato un accordo presso il ministero del Lavoro

LA DETASSAZIONE 2011

❶ SOGGETTI DESTINATARI	❷ LE MISURE	❸ LE CONDIZIONI
Titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40mila euro	Assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali nella misura del 10%, per somme nei limiti di 6mila euro lordi	Somme corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa; anche secondo quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, innovazione, efficienza ovvero collegate agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale